

## **TI\_GERICHTE 12.2000.191 vom 21. Februar 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-02-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2000.191](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.191)

FR: TI\_GERICHTE 12.2000.191 du 21 février 2001

IT: TI\_GERICHTE 12.2000.191 del 21 febbraio 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il diritto di una parte alla disdetta con effetto immediato -non importa se originato da un unico grave episodio o dalla ripetizione di mancanze di minore rilevanza- dev'essere esercitato entro breve tempo dalla (o dall'ultima) violazione contrattuale su cui si fonda la disdetta. Questo perché la continuazione del rapporto contrattuale per un tempo superiore a un breve periodo di riflessione viene di fatto a escludere l'esistenza di una situazione di gravità tale da rendere intollerabile la continuazione del contratto fino al prossimo termine di disdetta ordinaria: ciò comporta perciò la perenzione del diritto di pronunciare la disdetta per motivi gravi ( DTF 97 II 146; 75 II 322; II CCA 12 marzo 1998 in re N./V. SA, 27 giugno 1997 in re B./I. SA; Rehbindler , Berner Kommentar, n. 16 ad art. 337 CO; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri, 1981, pag. 37). Univocamente dottrina e giurisprudenza considerano che il termine per notificare formalmente la disdetta immediata dev'essere di regola limitato a 2 o 3 giorni, ossia al tempo necessario per chiarire la fattispecie e per valutarne la portata ( Rehbindler , opera citata, ibidem; Decurtins , opera citata, ibidem; Brühwiler , Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. edizione, n. 10 ad art. 337 CO; JAR 1990, pag. 272) rispettivamente a un tempo relativamente maggiore quando -ad esempio- datrice di lavoro è una persona giuridica affinché gli organi competenti si esprimano al proposito ( Streiff/von Kaenel , Arbeitsvertrag, 5. edizione, n. 17 ad art. 337 CO), oppure quando oggettivamente si giustifica che la parte che dà la disdetta chieda consiglio prima di notificarla alla controparte ( Brunner/Bühler/Waerber , Commentaire du contrat de travail, 2. edizione, n. 11 art. 337 CO). In altre parole, non esiste un criterio fisso di valutazione, ma la conformità del termine all'esigenza di tempestività della notifica dev'essere considerata di caso in caso ( II CCA 11 settembre 1998 in re B./C.).

#### **E. 2**

Nel caso di specie va tranquillamente confermato il giudizio circa la tardività della pronuncia del licenziamento in tronco. Risulta infatti dalla stessa lettera di licenziamento del 25 novembre 1998 (doc. F) che l'azione dell'istante che ha destato i sospetti della convenuta è stata la copertura da parte sua con il liquido bianco comunemente chiamato "Tippex" della data del 29 giugno 1998 indicata come momento dell'effettuazione di un trattamento su di una fattura. Sempre dalla lettera di licenziamento si evince che già il 3 settembre 1998 la convenuta avrebbe chiesto spiegazioni all'istante, e che essa avrebbe a quel momento dichiarato di non avere ritenuto chiara la data indicata del trattamento e di avere per questo motivo tassato la fattura con la data del 1° luglio 1998. Poste queste circostanze, la convenuta ha addebitato alla dipendente sia il fatto di avere tassato una

fattura in cui la data del trattamento era sconosciuta -addebito evidentemente dedotto dalla predetta dichiarazione del 3 settembre di una data di trattamento "non chiara"-, che l'ammissione di avere dissimulato la data di trattamento indicata dalla fattura originale. Entrambe queste circostanze invocate a sostegno del licenziamento in tronco, sembrerebbero però essere state a conoscenza della convenuta già il 3 settembre 1998, il che renderebbe effettivamente tardivo il provvedimento adottato solo verso la fine del mese di novembre. Il risultato non muta tuttavia nemmeno seguendo le argomentazioni fattuali della convenuta medesima: nelle proprie conclusioni essa ammette di avere saputo dell'estraneità del medico curante alla falsificazione della fattura già a partire dall'inizio di ottobre e quindi che "nel corso del mese di ottobre i dirigenti della \_\_\_\_\_ hanno cominciato a sospettare un coinvolgimento maggiore della signora \_\_\_\_\_ in tutta la vicenda ed hanno quindi cominciato a considerare l'ipotesi di disdire il contratto di lavoro" (pag. 5). Sarebbe a quel momento stato facile quanto doveroso verificare immediatamente tali sospetti con una riunione risolutrice, tenutasi invece solo verso la fine di novembre. I motivi del ritardo risultano dagli atti: occorre dapprima reperire chi nell'organizzazione della convenuta avrebbe sostituito l'istante (deposizioni \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; conclusioni della convenuta, pag. 5) ed inoltre il sostituto direttore della convenuta \_\_\_\_\_, incaricato della questione, ebbe a prestare servizio militare all'inizio di novembre (rogatoria \_\_\_\_\_, risposta 10). Contrariamente all'opinione della ricorrente, non è decisivo il fatto che il licenziamento sia stato comunicato immediatamente dopo la riunione ritenuta fondamentale, quanto la circostanza che la convenuta ha ingiustificatamente tardato nello svolgimento delle proprie indagini e nell'affrontare la questione con la dipendente (medesima situazione nella citata sentenza II CCA 11 settembre 1998 in re B./C., consid. 5). Il provvedimento da lei adottato è pertanto ingiustificato, essendo in queste circostanze perentorio il diritto di pronunciare il licenziamento in tronco. Tanto basta a determinare la reiezione del gravame. Non si prelevano tasse o spese. Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi dichiara e pronuncia I. L'appello 2 ottobre 2000 di \_\_\_\_\_ è respinto. II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello. La convenuta rifonderà all'istante fr. 1'000.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: \_\_\_\_\_; Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II presidente  
Il segretario